

**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

**CONTRATTO
per la fornitura/servizio di**

_____ ,

TRA

l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (nel seguito, per brevità, indicata come **ISPRA**) con sede e domicilio fiscale in Roma Via Vitaliano Brancati n. 48, cap 00144, codice fiscale e partita IVA n. 10125211002, in persona del Direttore Generale dott. Stefano Laporta;

E

Il _____, codice fiscale: _____, sede in _____ (____), indirizzo PEC: _____ - *legalmente rappresentato dall'Amministratore* _____, codice fiscale: _____, nato il ____ - ____ - ____ a _____ (____), e residente a _____ (____) - (nel seguito, per brevità, indicato come **Fornitore**),

PREMESSO

- a) Che _____
_____;
- b) Che _____

- c) Che con Disposizione n. __/DG del __ - __ - ____ l'Ispra ha autorizzato l'espletamento di una gara con procedura _____, ai sensi dell'art. _____, del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento del servizio/fornitura _____ di _____,

da aggiudicarsi secondo il criterio del _____ ai sensi dell'art. ___ del D.Lgs. n. 163/2006;

- d) che, all'esito di detta procedura, è risultato aggiudicatario, come da Disposizione n. ___/DG del ___-___-___, il _____, codice fiscale: _____, rappresentato dal citato dott. _____;

TUTTO QUANTO PREMESSO TRA LE PARTI, COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Norme regolatrici

1. L'esecuzione del contratto è regolata dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra ISPRA e Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, nonché dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti.
2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, da intendersi tutti ivi trascritti anche se non materialmente allegati in quanto già facenti parte dei documenti di gara:
 - a) Il Capitolato Tecnico (Allegato 1);
 - b) l'offerta tecnica (Allegato 2) del Fornitore;
 - c) il DUVRI (Allegato 3) Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.

Articolo 2

Oggetto

1. L'oggetto del presente contratto consiste nella _____, così come meglio indicato nel Capitolato Tecnico (Allegato 1) e come migliorato nell'offerta tecnica (Allegato 2);
2. In particolare, le attività richieste sono suddivise, anche ai fini della regolare esecuzione e dei conseguenti pagamenti, nelle seguenti fasi e sottofasi:

FASE I:

FASE II:

FASE III:

Articolo 3

Condizioni e modalità della fornitura

1. La realizzazione delle attività, di cui al precedente articolo 2, deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste nel suindicato Capitolato Tecnico (Allegato 1) così come migliorate nell'Offerta tecnica (Allegato 2), nel rispetto delle prescrizioni contenute nel DUVRI (Allegato 3).

Articolo 4

Direttore dell'esecuzione del contratto e regolare esecuzione

1. ISPRA provvede alla supervisione delle attività previste dal presente contratto tramite il proprio direttore dell'esecuzione di cui all'art. 13 anche per l'attestazione di regolare esecuzione delle stesse anche ai fini del pagamento.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto verificherà il rispetto delle prescrizioni contenute nel DUVRI (Allegato 3) in coordinamento con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione RSPP dell'Ispra, Ing. Fabio Cianflone – anche ai fini del pagamento.

Articolo 5

Efficacia, durata e luogo di esecuzione della fornitura

1. La realizzazione delle attività, di cui all'art. 2, dovrà essere espletata, nel rispetto delle modalità indicate nel Capitolato tecnico così come migliorate nell'Offerta tecnica, entro il termine complessivo di ____ (____) mesi, decorrenti dalla data del _____, che verrà concordata tra i Responsabili del contratto dell'Ispra e del Fornitore, indicati all'art. 13, sulla base del crono-programma indicato nel Capitolato tecnico così come migliorato nell'Offerta tecnica.
2. Il contratto è efficace dalla data della sua sottoscrizione.
3. Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è indicato nel Capitolato Tecnico.

Articolo 6

Corrispettivi

1. Il corrispettivo per la prestazione delle attività di cui al precedente articolo 2 (*in funzione del ribasso del ____% dell'importo di Euro _____ + IVA al 22%, posto a base di gara*) è pari ad Euro _____ (euro _____/00) più IVA al 22%, *pari a Euro _____ (Euro _____/00)*, per un totale massimo globale, omnicomprensivo, fisso e invariabile, di Euro _____ (Euro _____/00) IVA al 22% compresa.

2. Il predetto corrispettivo contrattuale si riferisce alla realizzazione di tutte le attività di cui all'art. 2 a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura fino alla sottoscrizione del verbale di verifica finale.
3. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti o revisione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 7

Obblighi specifici del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui all'art. 6 – oltre alla _____ prevista dal Capitolato tecnico (Allegato 1) e tutti i materiali necessari all'operatività della stessa, alla manutenzione preventiva e la messa a disposizione del personale tecnico per l'esecuzione delle suddette attività – tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi, nonché le spese anche di trasferta, relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le attività rientranti nell'oggetto contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ISPRA da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, nell'esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da ISPRA, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto secondo l'ordinaria diligenza.
4. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini indicati nel presente contratto, ovvero nel rispetto a quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

5. A tal fine, il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente del personale avente le necessarie qualifiche professionali che soddisfano l'espletamento delle attività richieste dal Capitolato tecnico, come proprio dipendente ovvero legato da un rapporto di collaborazione, in ogni caso di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, e garantisce che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore delle attività previste in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
6. Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente contratto presso i luoghi di prestazione del servizio.
7. Il Fornitore si obbliga a garantire la necessaria copertura assicurativa per qualsiasi attività e o evento riguardante i propri operatori che intende effettivamente utilizzare, trasmettendo a ISPRA la relativa polizza sottoscritta entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto;
8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, ISPRA, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
9. Il Fornitore prende atto che ISPRA, per l'esecuzione delle attività di propria competenza, di cui all'art. 2, potrà eventualmente avvalersi sia di proprio personale, sia di esperti esterni dallo stesso incaricati.

Articolo 8

Obbligazioni specifiche dell'ISPRA

1. Rimane a carico di ISPRA la realizzazione delle _____ previste nel Capitolato tecnico, nonché la disponibilità del personale incaricato di effettuare la supervisione delle attività e l'attestazione di regolare esecuzione per le attività previste.

Articolo 9

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dell'importo contrattuale di cui all'art. 6 avverrà a mezzo SAL, ai sensi di quanto già previsto nel Capitolato tecnico, secondo le seguenti modalità:
 - a) ___% dell'importo di cui all'art. 6, entro 60 (sessanta) giorni dalla relazione positiva del Direttore dell'esecuzione del contratto relativa al completamento della **FASE I**, di cui

all'art. 2, comma 2, e previo ricevimento, da parte di ISPRA, della relativa fattura del Fornitore.

b) ___% dell'importo di cui all'art. 6, entro 60 (sessanta) giorni dalla relazione positiva del Direttore dell'esecuzione del contratto relativa al completamento della **FASE II**, di cui all'art. 2, comma 2, e previo ricevimento, da parte di ISPRA, della relativa fattura del Fornitore.

c) ___% dell'importo di cui all'art. 7, entro 60 (sessanta) giorni dalla relazione positiva del Direttore dell'esecuzione del contratto relativa al completamento della **FASE III**, di cui all'art. 2, comma 2, e previo ricevimento, da parte di ISPRA, della relativa fattura del Fornitore.

2. Il Fornitore emetterà fattura posticipata in originale PDF all'indirizzo fatture@isprambiente.it oppure in originale cartaceo (con anticipazione via email all'indirizzo: fatture@isprambiente.it) intestate a: ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Settore Amministrazione, via Vitaliano Brancati n. 48, 00144-Roma, Codice Fiscale e Partita Iva: 10125211002 riportando **obbligatoriamente**, sulla stessa:

a) il Repertorio del contratto: **Rep. ___-G-___**;

b) il codice gara: _____;

c) il CIG: _____;

d) il codice di identificazione dell'impegno di spesa: _____;

e) codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica: **UF3ANQ**.

Non si procederà al pagamento di fatture difformi da quanto sopra esposto.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, le parti assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari per cui i pagamenti degli importi suddetti al Fornitore avverranno esclusivamente tramite bonifico su c/c bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, intestato al Fornitore, i cui estremi identificativi, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, saranno trasmessi a ISPRA, secondo il modello allegato A al presente contratto, o all'atto di sottoscrizione dello stesso oppure entro sette giorni dalla loro accensione.

4. In caso di pagamenti effettuati con modalità differenti da quanto previsto nel precedente comma, il presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136, deve intendersi risolto di diritto.

5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto a ISPRA le eventuali variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra sempre nel rispetto della citata legge n. 136/2010; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività oggetto del presente contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto di diritto da ISPRA mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R o PEC.

Articolo 10

Aumento e diminuzione delle attività fino ad un quinto

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, per conto di ISPRA, durante l'esecuzione delle attività, può ordinare al Fornitore, alle medesime condizioni contrattuali, un aumento o diminuzione delle stesse sino alla concorrenza di un quinto, in aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, senza che per ciò spetti indennità alcuna al Fornitore.
2. Oltre detto limite, il Fornitore può recedere dal contratto con il solo diritto al pagamento delle lavorazioni eseguite, valutate alle condizioni contrattuali.
3. In caso di aumento delle lavorazioni nel limite del suddetto quinto, ISPRA e il Fornitore adegueranno proporzionalmente il crono-programma.

Articolo 11

Divieto di cessione

1. È vietata la cessione, a qualunque titolo, del contratto a pena di nullità della stessa. In caso di inadempimento a detto divieto, fermo il diritto al risarcimento del danno, il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., è risolto di diritto.

Articolo 12

Subappalto

1. Nel caso in cui il fornitore, a seguito della sottoscrizione del presente contratto, dovesse confermare, durante il corso di esecuzione dello stesso, l'intenzione, già manifestata in sede di presentazione dell'offerta, di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, del subappalto nella misura ivi indicata, comunque non superiore alla quota massima del 30% prevista dalla legge, nella richiesta indicherà specificamente le imprese alle quali affidare detti

subappalti con le relative quote, allegando le dichiarazioni, a firma dei rispettivi legali rappresentanti delle imprese subappaltatrici stesse, del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 oltre alla copia del contratto di subappalto che dovrà contenere, oltre all'indicazione delle specifiche lavorazioni con relative quote, in particolare, tra le altre, le clausole relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, alle fatture quietanzate, ed ai prezzi unitari con i relativi ribassi salvi gli oneri della sicurezza.

Articolo 13

Referenti e comunicazioni

1. Il Fornitore nomina quale referente responsabile, nei confronti di ISPRA, per l'esecuzione del presente contratto il Dott. _____ (Tel.: ____-____-____; Cell.: ____-____; Fax: ____-____; email: _____), al quale ISPRA farà riferimento per ogni aspetto riguardante l'esecuzione delle attività contrattuali.
2. ISPRA nomina, quale referente responsabile nei confronti del Fornitore, il Direttore dell'esecuzione del presente contratto, l' Ing. _____ (Fax: 06-5007.____; email: _____), al quale il Fornitore farà riferimento per ogni aspetto riguardante l'esecuzione delle attività contrattuali.
3. Ogni comunicazione relativa all'esecuzione del presente contratto avviene via fax ai numeri sopraindicati e previa anticipazione via email alle caselle di posta elettronica sopraindicate.
4. Eventuali successive sostituzioni saranno tempestivamente comunicate all'altra parte e non comporteranno la modifica del presente contratto.

Articolo 14

Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto agli adempimenti contrattuali, e relative tempistiche, così come previsti nel capitolato tecnico e migliorati nell'Offerta tecnica, non imputabile ad Ispra ovvero a forza maggiore o caso fortuito, ISPRA applicherà al Fornitore, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate a ISPRA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione, una penale pari all' 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento dell'ulteriore e del maggior danno.
2. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

4. ISPRA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, con facoltà, al raggiungimento della predetta soglia, di risolvere di diritto in qualunque tempo il presente contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni.

Articolo 15

Esecuzione in danno.

1. Qualora il Fornitore ometta di eseguire anche parzialmente le attività dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, ISPRA potrà ordinare ad altro Fornitore l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati a ISPRA. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penali, ISPRA avrà facoltà di rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del Fornitore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
2. In caso di inadempimento a quanto stabilito nel precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ISPRA avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Articolo 16

Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto il Fornitore, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula dello stesso, si obbliga a rilasciare – quale condizione risolutiva del presente contratto – ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, apposita garanzia fideiussoria – *con operatività entro 15 giorni a semplice e prima richiesta, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.* – pari al __% dell'importo contrattuale con conseguente massimale di garanzia fino ad euro _____ (Euro _____/00) mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
2. Detta percentuale è ottenuta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 113, comma 1, e dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, in virtù del ribasso offerto, sull'importo posto a base di gara, del 2,77% che comporta, in caso di ribasso superiore al 10%, un aumento della cauzione di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, e in caso di ribasso superiore al 20%, un aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, ed infine una riduzione del 50% in caso di possesso di certificazione di qualità prodotta dal Fornitore.

Articolo 17

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Articolo 18

Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato, a mezzo di lettera raccomandata A.R., da ISPRA per porre fine all'inadempimento, lo stesso ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto e ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 19

Recesso

1. Salvo i casi di cui al successivo articolo, ISPRA ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
2. In particolare ISPRA si riserva il diritto di recedere dal presente contratto qualora, nel corso dello svolgimento del servizio, la Consip S.p.A. attivi una nuova convenzione, sul medesimo oggetto del presente contratto, a condizioni più favorevoli rispetto a quelle risultanti dall'aggiudicazione e stabilite nel presente contratto ed il Fornitore non acconsenta, entro 10 giorni dalla richiesta di ISPRA con raccomandata A/R, all'adeguamento del corrispettivo economico in misura conforme ai parametri della suddetta convenzione Consip S.p.A.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a ISPRA.
3. In caso di recesso di ISPRA, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.
4. Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Articolo 20

Riservatezza

1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente contratto, e di non divulgarle in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
 - a) che siano o divengano di pubblico dominio;
 - b) che ISPRA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate.
4. Il Fornitore si obbliga a sottoscrivere e a far sottoscrivere ai propri operatori una clausola di segretezza sui dati trattati con l'obbligo a non diffondere in alcun modo le informazioni oggetto del servizio.
5. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di ISPRA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente contratto per la partecipazione a gare e appalti.
6. I predetti obblighi di riservatezza verranno rispettati dal Fornitore anche dopo la cessazione del rapporto con ISPRA.
7. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ISPRA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a ISPRA.
8. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 21

Polizza di Responsabilità civile verso terzi

1. Il Fornitore, all'atto della stipula del presente contratto, presenta a ISPRA entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, come previsto dal DUVRI (Allegato 3), una polizza assicurativa di Responsabilità civile verso terzi – con un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro e per persona (massimale “unico”) – a beneficio di ISPRA e dei terzi e per l'intera durata di esecuzione della fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di esecuzione della fornitura e per tutti gli eventi dannosi che possono verificarsi durante la vigenza delle attività sotto la completa responsabilità del medesimo Fornitore.

Articolo 22

Condizione risolutiva

1. Il presente contratto, durante tutto il corso della propria esecuzione, è sottoposto a condizione risolutiva in caso di eventuale certificazione positiva, da parte delle amministrazioni competenti, con riferimento al fornitore, rispettivamente, a:
 - a) Antimafia;
 - b) assenza di condanne risultanti dal casellario giudiziale nei riguardi degli amministratori e legali rappresentanti;
 - c) assenza di misure di prevenzione nei riguardi degli amministratori e legali rappresentanti;
 - d) rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali;
 - e) rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
 - f) rispetto del pagamento di imposte e tasse;
 - g) rispetto di tutti i requisiti di carattere generale, di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, anche già oggetto di autodichiarazione.
2. In caso di avveramento dell'evento dedotto in detta condizione risolutiva, l'Ispra darà tempestiva comunicazione al fornitore della perdita degli effetti del contratto e provvederà al pagamento di tutte le prestazioni regolarmente effettuate fino al momento della comunicazione della stessa.

Articolo 23

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'ISPRA.

2. All'atto della sottoscrizione del contratto il fornitore applicherà, su ciascuno degli originali, l'imposta di bollo, con l'apposito contrassegno, in misura di euro 16,00 per ogni foglio, composto da quattro facciate.
3. Al presente contratto si applica l'imposta di registro in caso d'uso, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 24

Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Foro di Roma.

Articolo 25

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una o più delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del presente contratto nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente contratto da parte di ISPRA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti alle parti le quali si riservano comunque di far valere gli stessi nei limiti della prescrizione ordinaria.

Roma,

I.S.P.R.A.
Il Direttore Generale
Dott. Stefano Laporta

IL FORNITORE
l'Amministratore
Dott. _____

Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approvano specificatamente le clausole di cui agli artt. 3, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22.

I.S.P.R.A.
Il Direttore Generale
Dott. Stefano Laporta

IL FORNITORE
l'Amministratore
Dott. _____